

Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017 e disposizioni finanziarie.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Esercizio provvisorio)

1. Ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto della Regione e dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dal 1° gennaio 2017 fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, comunque per un periodo non superiore a tre mesi, è autorizzato l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio del bilancio di previsione 2016-2018 della Regione, approvato con legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018), come modificati dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 2016 e dalla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie).

2. Nel corso dell'esercizio provvisorio le spese possono essere impegnate mensilmente per dodicesimi, secondo quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui al punto 8 dell'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011.

3. Nell'ambito dell'esercizio provvisorio la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio previste dall'articolo 10 della l.r. 6/2016.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni tra le diverse unità di voto riportate nell'allegato A, al fine di ricollocare in capitoli di nuova istituzione gli stanziamenti aventi natura non coerente con le tipologie e categoria di entrata e finalità difforme dalle missioni ed i programmi di spesa in cui risultano attualmente inseriti.

Art. 2.

(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)

1. Il comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Costituzione della Società di committenza Regione Piemonte SpA 'SCR - Piemonte SpA'. Soppressione dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte 'ARES - Piemonte') è sostituito dal seguente:

"1 bis. Alla SCR - Piemonte S.p.A. sono attribuite le funzioni di centrale di committenza ai sensi degli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e di stazione unica appaltante ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 in relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3."

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 19/2007 è sostituito dal seguente:

"2. L'oggetto sociale comprende le funzioni di cui al comma 1 bis ed in particolare, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere i), l) ed m) e dell'articolo 37 del d.lgs. 50/2016:

- a) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
- b) l'aggiudicazione di appalti, la stipulazione ed esecuzione di contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ivi compresa la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e la redazione di studi di fattibilità delle opere di interesse, nonché le ulteriori attività tecnico-amministrative dalla progettazione sino al collaudo tramite risorse interne o per il tramite di affidamento a terzi nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica;
- c) la stipulazione di accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
- d) la gestione di sistemi dinamici di acquisizione e di mercati elettronici;
- e) la stipulazione e gestione di convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2000') e di ogni altro strumento contrattuale per gli approvvigionamenti di lavori, beni o servizi, in forma aggregata o su richiesta di singole stazioni appaltanti, nonché l'affidamento in concessione di lavori e servizi, nonché l'aggiudicazione di contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo;
- f) l'organizzazione di iniziative di procurement pubblico innovativo, ai sensi dell'articolo 65 e dell'articolo 158, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e dell'articolo 32 della direttiva 26 febbraio 2014, n. 2014/25/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE), mediante il coinvolgimento, nel processo di approvvigionamento, delle start up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- g) lo svolgimento di attività di committenza ausiliarie di cui all'articolo 3 del d.lgs. 50/2016;
- h) lo svolgimento di tutte le attività inerenti, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, incluse le procedure di esproprio."

3. Il comma 3 bis dell'articolo 2 della l.r. 19/2007 è abrogato.

Art. 3.

(Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23)

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 'Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni'), le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2017".

Art. 4.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:

- a) l'articolo 23 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018);
- b) l'articolo 31 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e disposizioni finanziarie).

Art. 5.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 dicembre 2016

Sergio Chiamparino

Allegato A (*articolo 1*)

ALLEGATO A

CAPITOLI DELL'ENTRATA		CODIFICA ATTUALE				CODIFICA CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE			
		TITOLO		TIPOLOGIA		TITOLO		TIPOLOGIA	
10012	QUOTA DERIVANTE DALL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ART.3, COMMA 143 DELLA LEGGE 662/96 E ART.1 DEL D.LGS 446/97)	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
10015	ENTRATE IRAP. FONDO PEREQUATIVO ISTITUITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2, DELLA LEGGE N.549/95	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
16574	QUOTA AGGIUNTIVA DI COMPARTICIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA A TITOLO DI RIMBORSO DEGLI ONERI SOSTENUTI PER ASSICURARE LA VENDITA DI CARBURANTI A PREZZO RIDOTTO NELLE ZONE CONFINANTI CON LA SVIZZERA - QUOTA "NON SANITA" (ART. 2 TER DEL D.L. N. 154/2008 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 189/2008).	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
16576	COMPARTICIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA - QUOTA "NON SANITA" (ART. 2 DEL D.LGS 18 FEBBRAIO 2000, N. 56 E D.M. N.96631/2012).	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI
20730	ASSEGNAZIONE DI FONDI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA NEI GRANDI CENTRI URBANI (ART. 71 DELLA LEGGE 448/1998)	2	TRASFERIMENTI CORRENTI	101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	200	TIPOLOGIA 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CAPITOLI DELLA SPESA		CODIFICA ATTUALE				CODIFICA CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE			
		MISSIONE		PROGRAMMA		MISSIONE		PROGRAMMA	
100010	SPESE PER INDENNITA' DI CARICA, DI MISSIONE E DI FINE MANDATO AI COMPONENTI IL CONSIGLIO REGIONALE (LEGGE 12 DICEMBRE 1966, N.1078 E ARTI COLI 1, 2 E 3 DELLA LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1972, N.10; LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 1977, N.33, LEGGI REGIONALI 2 APRILE 1979, N.14,30 DICEMBRE 1981, N.57, 23 GENNAIO 1984, N.9 E LEGGI REGIONALI 23 GENNAIO 1986, N.3, 4 E 5, LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 1986 N.57, 10 NOVEMBRE 1987 N.56 ; L.R. 15/95; L.R. 27/95; L.R.9/99)	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01	ORGANI ISTITUZIONALI
100065	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01	ORGANI ISTITUZIONALI
100120	SOMME DA TRASFERIRE AL CONSIGLIO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI CHE HANNO ACCETTATO DI TRASMETTERE MESSAGGI AUTOGESTITI A TITOLO GRATUITO DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI (ART. 4, COMMA 5 DELLA LEGGE 28/2000)	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01	ORGANI ISTITUZIONALI
100121	SOMME DA TRASFERIRE AL CONSIGLIO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE LOCALI CHE HANNO ACCETTATO DI TRASMETTERE MESSAGGI AUTOGESTITI A TITOLO GRATUITO DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI (ART. 4, COMMA 5 DELLA LEGGE 28/2000) F.S.R	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01	ORGANI ISTITUZIONALI
100176	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI (LEGGI REGIONALI 10 NOVEMBRE 1972, N.12, 9 DICEMBRE 1980, N.78, 8 GIUGNO 1981, N.20, 17 NOVEMBRE 1986 N.51, 9 GIUGNO 1997, N.28)	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01	ORGANI ISTITUZIONALI
100231	SPESE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI COMPONENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1972, N.10)	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01	ORGANI ISTITUZIONALI
100396	RIMBORSO DELLE SPESE ED INDENNITA' SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA GIUNTA CHE SI RECANO FUORI SEDE PER RAGIONI DEL LORO INCARICO (ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1972, N.10)	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01	ORGANI ISTITUZIONALI
100801	SPESE PER IL PERSONALE ADDETTO AL CONSIGLIO REGIONALE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01	ORGANI ISTITUZIONALI
103099	SPESE PER LA STIPULAZIONE TEMPORANEA DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE A SUPPORTO DELLA DIREZIONE PATRIMONIO E TECNICO	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01	ORGANI ISTITUZIONALI	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

CAPITOLI DELLA SPESA		CODIFICA ATTUALE				CODIFICA CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE			
		MISSIONE		PROGRAMMA		MISSIONE		PROGRAMMA	
103324	SPESA PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI SEGRETARIATO AMMINISTRATIVO-CONTABILE DELLA COMMISSIONE INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLE ACQUE ITALO-SVIZZERE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (SOLO PER LE REGIONI)
116046	SPESA PER CONSULENZE, STUDI ED INDAGINI A SUPPORTO DELLA DIREZIONE A11	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01	ORGANI ISTITUZIONALI	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
116101	COMPENSI, ONORARI E RIMBORSI PER CONSULENZE PRESTATE DA ENTI E PRIVATI A FAVORE DEL CONSIGLIO REGIONALE; CONVEGNI, INDAGINI CONOSCITIVE, STUDIE RICERCHE (LEGGI REGIONALI 14 GENNAIO 1977, N.6; 11 AGOSTO 1978, N.496 NOVEMBRE 1978, N.65; 23 GENNAIO 1979, N.3 E 25 AGOSTO 1986, N.36; LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1988 N.6, L.R. 31 AGOSTO 1988, N.42; LEGGE REGIONALE 59/91)	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01	ORGANI ISTITUZIONALI
116434	ASSISTENZA TECNICA ALLA REGIONE PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE N.1828/06	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
116875	SPESA PER INDAGINI STATISTICHE IVI COMPRESI I COMPENSI AI RILEVATORI O I RIMBORSI AI SOGGETTI FORNITORI DEI DATI ELEMENTARI	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	02	SEGRETARIA GENERALE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
116985	SPESA PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI TERRITORIALI, DEI PIANI PAESISTICI, DEI PROGETTI TERRITORIALI OPERATIVI E SPESE DI PUBBLICAZIONE E DIVULGAZIONE (L.R. 5 DICEMBRE 1977, N.56 E S.M.I., L.R. 3 APRILE 1989, N.20 E D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N.490)	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ASSETTO DEL TERRITORIO E L'EDILIZIA ABITATIVA (SOLO PER LE REGIONI)	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
122125	SPESA PER LA PROPAGANDA VETERINARIA AGLI ALLEVATORI DI BESTIAME (ARTICOLO 13 N.17 DEL D.P.R. 14 GENNAIO 1972, N.4) F.S.R.	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	13	TUTELA DELLA SALUTE	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
126102	STUDI E COLLABORAZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
135120	SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E RELATIVA GESTIONE E MANUTENZIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01	ORGANI ISTITUZIONALI	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
136890	ONERI PER LA MOBILITA' PASSIVA INTERREGIONALE PER L'EROGAZIONE DI FARMACI INNOVATIVI (ART. 1, COMMA 593, LEGGE 190/2014)	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	04	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (SOLO PER LE REGIONI)	13	TUTELA DELLA SALUTE	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
141636	SPESA DIRETTA DELLA REGIONE PER LA TUTELA DEL SISTEMA AMBIENTALE REGIONALE E PER LA PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE SULL'AMBIENTE (L.R.44/2000).	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (SOLO PER LE REGIONI)

CAPITOLI DELLA SPESA		CODIFICA ATTUALE				CODIFICA CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE			
		MISSIONE		PROGRAMMA		MISSIONE		PROGRAMMA	
142024	SPESE PER SERVIZI LEGATI ALL'ACQUISIZIONE, L'ARCHIVIAZIONE, L'ELABORAZIONE E LA DIVULGAZIONE DI DATI E PRODOTTI STATISTICI	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE (SOLO PER LE REGIONI)	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
142079	NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (COFINANZIAMENTO REGIONALE)	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
152880	EROGAZIONI AGLI ENTI CHE GESTISCONO LE FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI DELLE SOMME PER L'ASSISTENZA DI PAZIENTI EX OOPP E DELLE STRUTTURE DI CUI ALL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE 833/78	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'
161080	TRASFERIMENTO ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI VINCOLATO AL RIMBORSO ALLE REGIONI PER L'ACQUISTO DI FARMACI INNOVATIVI (ART. 1, COMMA 593, LEGGE 190/2014)	13	TUTELA DELLA SALUTE	08	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DELLA SALUTE (SOLO PER LE REGIONI)	13	TUTELA DELLA SALUTE	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
161577	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CONNESSI ALL'IDENTIFICAZIONE ED ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI (ART. 1, COMMA 36 DELLA LEGGE 28 MARZO 1997, N. 81 E LEGGE 19 GENNAIO 2001, N. 3) - FSR	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	13	TUTELA DELLA SALUTE	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
162098	TRASFERIMENTO ALLE AZIENDE OSPEDALIERE E OSPEDALIERO UNIVERSITARIE DI FONDI VINCOLATI AL RIMBORSO ALLE REGIONI PER L'ACQUISTO DI FARMACI INNOVATIVI (ART. 1, COMMA 593, LEGGE 190/2014)	13	TUTELA DELLA SALUTE	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	13	TUTELA DELLA SALUTE	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA
168047	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO E DELLA SUA SEGRETERIA (LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1981, N.50)	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01	ORGANI ISTITUZIONALI
170699	ADESIONE DELLA REGIONE PIEMONTE AL CENTRO INTERREGIONALE PER I SISTEMI INFORMATICI, GEOGRAFICI E STATISTICI (CISIS)	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01	ORGANI ISTITUZIONALI	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
193350	ONERI PER LA GESTIONE DEL DEBITO (ART.11 DELLA L.R. 14/2006).	50	DEBITO PUBBLICO	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
198076	ONERI PER LA GESTIONE DEL DEBITO (ART.11 DELLA L.R. 14/2006).	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
198241	ONERI PER LA GESTIONE DEL DEBITO (ART.11 DELLA L.R. 14/2006).	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
198461	ONERI PER LA GESTIONE DEL DEBITO (ART.11 DELLA L.R. 14/2006).	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01	ORGANI ISTITUZIONALI	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

CAPITOLI DELLA SPESA		CODIFICA ATTUALE				CODIFICA CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE			
		MISSIONE		PROGRAMMA		MISSIONE		PROGRAMMA	
198516	ONERI PER LA GESTIONE DEL DEBITO (ART.11 DELLA L.R. 14/2006).	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (SOLO PER LE REGIONI)	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
198571	ONERI PER LA GESTIONE DEL DEBITO (ART.11 DELLA L.R. 14/2006).	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA (SOLO PER LE REGIONI)	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
198626	ONERI PER LA GESTIONE DEL DEBITO (ART.11 DELLA L.R. 14/2006).	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	06	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA MOBILITA' (SOLO PER LE REGIONI)	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
198791	ONERI PER LA GESTIONE DEL DEBITO (ART.11 DELLA L.R. 14/2006).	20	FONDI E ACCANTONAMENTI	03	ALTRI FONDI	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
198846	ONERI PER LA GESTIONE DEL DEBITO (ART.11 DELLA L.R. 14/2006).	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
198956	ONERI PER LA GESTIONE DEL DEBITO (ART.11 DELLA L.R. 14/2006).	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI (SOLO PER LE REGIONI)	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
199066	ONERI PER LA GESTIONE DEL DEBITO (ART.11 DELLA L.R. 14/2006).	13	TUTELA DELLA SALUTE	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
200620	ANNUALITA' DI SPESA DA EROGARE IN CORRISPONDENZA AI CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI, PRECEDENTEMENTE ASSEGNATI, A COMUNI, LORO CONSORZI ED ALTRI ENTI AUTORIZZATI, NELLA SPESA PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA SISTEMAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI PREVISTI NEL PIANO REGOLATORE DEGLI ACQUEDOTTI NONCHE' DELLE FOGNATURE (LEGGE 4 FEBBRAIO 1963, N.129ARTICOLI 13 E 15 DEL D.P.R. 11 MARZO 1968, N.1090)	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
200690	ANNUALITA' DI SPESA DA EROGARE IN CORRISPONDENZA AI CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI, PRECEDENTEMENTE ASSEGNATI, PER L'ESECUZIONE DI ACQUEDOTTI, FOGNATURE ED IMPIANTI DI DEPURAZIONE NONCHE' DI ALTRE OPERE IGIENICHE DI INTERESSE DI ENTI LOCALI (ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N.589; LEGGE 29 LUGLIO 1957, N.635; LEGGE 2 LUGLIO 1960, N.677; LEGGE 27 GENNAIO 1968, N.38)	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

CAPITOLI DELLA SPESA		CODIFICA ATTUALE				CODIFICA CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE			
		MISSIONE		PROGRAMMA		MISSIONE		PROGRAMMA	
201040	ANNUALITA' DI SPESA DA EROGARE IN CORRISPONDENZA A CONTRIBUTI NEGLI INTERESSI A FAVORE DI CONSORZI E DI ALTRI ENTI LOCALI NELLE SPESE PER LA COSTRUZIONE DI COLLETTORI E DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE (LEGGE REGIONALE 29 APRILE 1975, N.23 MODIFICATA CON LA LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1979, N.22)	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
207694	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO DELLA DIREZIONE BILANCI E FINANZE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01	ORGANI ISTITUZIONALI	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
220320	ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO FRA LA VIABILITA' ORDINARIA ED IL PUNTO DI ACCESSO AL NUOVO OSPEDALE DI ALBA-BRA NEL COMUNE DI VERDUNO (ART.7 DELLA L.R. 36/2008).	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	13	TUTELA DELLA SALUTE	05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI
232719	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI PISTE O PERCORSI CICLABILI, DELLA RELATIVA SEGNALETICA E DEI PARCHEGGI ATTREZZATI (L.R. N.33/90)	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	01	TRASPORTO FERROVIARIO	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
236083	ANNUALITA' DI SPESA DA EROGARE IN CORRISPONDENZA A CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI, PRECEDENTEMENTE ASSEGNATI, A COMUNI, LORO CONSORZIE COMUNITA' MONTANE, NELLA SPESA PER LA COSTRUZIONE, LA SISTEMAZIONE O L'AMPLIAMENTO DI STRUTTURE COMMERCIALI E DI MERCATI (ARTICOLO 3, LETTERA D), DELLA LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 1975, N. 28; ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1976, N.49 E ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 1978, N.9)	11	SOCCORSO CIVILE	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUITE - TUTELA DEI CONSUMATORI
287865	INTERVENTI PER LA RACCOLTA E LA DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE. AREA BACINI IDROGRAFICI E MARE ADRIATICO (LEGGE 28 AGOSTO 1989 N.305 E LEGGE 4 AGOSTO N.283 ARTICOLO 2 BIS) - FSR -	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
297810	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO, IN CONTO CAPITALE, RELATIVO A RISORSE REGIONALI (ART.3 DEL D.LGS N.118/2011 E S.M.I.)	20	FONDI E ACCANTONAMENTI	03	ALTRI FONDI	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
297815	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN CONTO CAPITALE ARTICOLO 46 DEL D.LGS N.118/2011 E S.M.I.	20	FONDI E ACCANTONAMENTI	03	ALTRI FONDI	20	FONDI E ACCANTONAMENTI	02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
298267	FONDINO DI PARTE CAPITALE DELLA STRUTTURA SPECIALE A12	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

CAPITOLI DELLA SPESA		CODIFICA ATTUALE				CODIFICA CAPITOLO DI NUOVA ISTITUZIONE			
		MISSIONE		PROGRAMMA		MISSIONE		PROGRAMMA	
298477	FONDINO DI PARTE CAPITALE DELLA DIREZIONE A13	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	11	ALTRI SERVIZI GENERALI	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
298757	FONDINO DI PARTE CAPITALE DELLA DIREZIONE A11	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01	ORGANI ISTITUZIONALI	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
298827	FONDINO DI PARTE CAPITALE DELLA DIREZIONE A16	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	09	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE (SOLO PER LE REGIONI)	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
298897	FONDINO DI PARTE CAPITALE DELLA DIREZIONE A17	16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'AGRICOLTURA, I SISTEMI AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA (SOLO PER LE REGIONI)	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
299177	FONDINO DI PARTE CAPITALE DELLA DIREZIONE A15	20	FONDI E ACCANTONAMENTI	03	ALTRI FONDI	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
299247	FONDINO DI PARTE CAPITALE DELLA DIREZIONE A19	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITA' (SOLO PER LE REGIONI)	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
299387	FONDINO DI PARTE CAPITALE DELLA DIREZIONE A20	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI	03	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI (SOLO PER LE REGIONI)	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
299527	FONDINO DI PARTE CAPITALE DELLA DIREZIONE A14	13	TUTELA DELLA SALUTE	01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
340833	FONDINO DI TITOLO III DELLA DIREZIONE A11	50	DEBITO PUBBLICO	02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
399669	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE DI TESORERIA PER FRONTEGGIARE TEMPORANEE DEFICIENZE DI CASSA (L.R. 7/2001 E ART.69 DEL D.LGS. 118/2011)	50	DEBITO PUBBLICO	01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 233

"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2017 e disposizioni finanziarie".

- Presentato dalla Giunta regionale il 23 dicembre 2016.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 23 dicembre 2016.
- Testo licenziato a maggioranza dalla I Commissione il 27 dicembre 2016 con relazione di maggioranza di APPIANO e relazione di minoranza di BERUTTI e BONO.
- Approvato in Aula il 28 dicembre 2016, con emendamenti sul testo, con 29 voti favorevoli. 2 voti contrari e 13 non partecipanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 66 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 66. (Esercizio provvisorio del bilancio)

1. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.”.

- Il testo vigente dell'articolo 43 del d.lgs. 118/2011 è il seguente:

“Art. 43. (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

2.L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, nei modi, nei termini e con gli effetti previsti dagli statuti e dall'ordinamento contabile dell'ente. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento.”.

- Il testo vigente del punto 8 dell' Allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011 è il seguente:

“ 8. (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)

8.1 Nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell'ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio. Ad esempio, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2015 nel bilancio di previsione 2014-2016.

8.2 Per gli enti locali che non approvano il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con il decreto dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151 comma 1, TUEL, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.

Per le regioni che non approvano il bilancio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge regionale, per periodi non superiore a quattro mesi. La legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio può prevedere che sia gestito lo schema di bilancio di previsione annuale approvato dalla Giunta ai fini dell'approvazione da parte del Consiglio regionale.

8.3 E' consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria nei casi in cui:

1) il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e, per gli enti locali, non sia stato differito il termine per l'approvazione del bilancio o, per le regioni, il Consiglio non abbia autorizzato l'esercizio provvisorio;

2) il bilancio di previsione non sia approvato entro il termine dell'esercizio provvisorio;

3) nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, se, nel corso dell'esercizio provvisorio, risulti un disavanzo presunto di amministrazione derivante dall'esercizio precedente.

8.4 La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.

Nel corso dell'esercizio provvisorio, non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)", con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

I rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso, quali i rimborsi degli oneri di urbanizzazione, costituiscono spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

8.6 La gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato.

Gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto "già assunti", non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione.

Pertanto, nel corso dell'esercizio provvisorio:

a) sono impegnate nel limite dei dodicesimi le spese che, per loro natura, possono essere pagate in dodicesimi;

b) sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

8.7 Nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato.

8.8 I tesoreri gestiscono la spesa per dodicesimi, facendo riferimento agli stanziamenti di competenza al netto degli impegni già assunti negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo pluriennale vincolato)". Non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi gli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati all'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio, e le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

8.9 In caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria, all'inizio dell'anno l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio e l'importo degli stanziamenti di competenza dell'esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l'esercizio o la gestione provvisoria, con l'indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato.

Gli importi della voce "già impegnato" possono essere aggiornati con delibera di Giunta, sulla base di dati di preconsuntivo dell'anno precedente.

8.10 Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, e al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere del l'organo di revisione a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. Alla delibera di Giunta è allegato il prospetto previsto dall'articolo 10, comma 4, da trasmettere al tesoriere.

A seguito del riaccertamento ordinario e/o straordinario dei residui di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, del presente decreto, l'ente trasmette al tesoriere l'atto di approvazione del riaccertamento dei residui.

8.11 Nel corso dell'esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente, è consentito l'utilizzo delle quote vincolate dell'avanzo di amministrazione sulla base di una relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in corso di gestione, che dispone l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla base di dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente.

Sono altresì consentite, con delibera di giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente.

8.12 Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito l'utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente.

A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione, con riferimento all'esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto dell'importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell'esercizio provvisorio.

8.13 Nel corso dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria sono gestite le previsioni del secondo esercizio del bilancio gestionale (per le regioni) e del PEG (per gli enti locali) dell'anno precedente.

Nel caso in cui la legge regionale di autorizzazione all'esercizio provvisorio abbia previsto che sia gestito lo schema di bilancio di previsione approvato dalla Giunta e trasmesso al Consiglio regionale ai fini dell'approvazione, contestualmente all'approvazione di tale legge, la Giunta provvede alla ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati ai fini dell'esercizio provvisorio ed il Segretario generale, o altra figura equivalente, provvede alla ripartizione delle categorie e dei macroaggregati e capitoli.

Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria è possibile:

a) per quanto riguarda le spese, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e dei capitoli, compensative all'interno dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli;

b) per quanto riguarda le entrate, effettuare variazioni agli stanziamenti di competenza delle entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di giunta, possono essere istituiti capitoli di entrata con stanziamenti pari a 0 nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in bilancio, non sono previsti stanziamenti, è possibile istituire la tipologia, sempre con stanziamento pari a 0, con delibera consiliare. Lo stanziamento pari a 0 è necessario per garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare le relative entrate per qualsiasi importo.

Tali variazioni:

- sono effettuate nel rispetto delle procedure previste per la gestione ordinaria (a bilancio di previsione approvato);
- possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del bilancio gestionale/PEG riguardanti l'esercizio successivo se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata nel corso dell'esercizio provvisorio, nei casi in cui, i principi contabili consentono l'assunzione di impegni esigibili nell'esercizio successivo.

8.14 Nel primo anno di adozione dello schema di bilancio autorizzatorio previsto dal presente decreto, gli enti, che al 31 dicembre dell'anno precedente non hanno deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo, gestiscono provvisoriamente gli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato, previa riclassificazione degli stessi secondo lo schema di bilancio allegato al presente decreto.”.

- Il testo vigente dell'articolo 10 della l. r. 6/2016 è il seguente:

“Art. 10. (Variazioni)

1. Ferme restando le variazioni di cui agli articoli precedenti, la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 51 del d.lgs. 118/2011, provvede mediante provvedimento amministrativo alle seguenti ulteriori variazioni:

a) istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;

d) variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

f) variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato;

g) variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate;

h) variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

i) variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

2. In fase di prima applicazione dei principi contabili previsti dal d.lgs. 118/2011, sono consentite, mediante deliberazione del Consiglio regionale, variazioni compensative tra le diverse unità di voto del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 al fine di garantire la massima coerenza dei capitoli con le differenti tipologie e categorie delle entrate e con le differenti missioni, programmi e macroaggregati delle spese.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 2 della l.r. 19/2007, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2. (Costituzione e oggetto sociale)

1. La Regione provvede alla costituzione della Società di committenza Regione Piemonte spa (SCR-Piemonte), il cui capitale sociale iniziale, determinato in euro 120.000,00, è interamente sottoscritto dalla Regione.

1 bis. Alla SCR-Piemonte S.p.A. sono attribuite le funzioni di centrale di committenza ai sensi degli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e di stazione unica appaltante ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, in relazione a contratti pubblici di forniture, servizi e lavori, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3.

2. L'oggetto sociale comprende le funzioni di cui al comma 1 bis ed in particolare, ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettere i), l) ed m) e 37 del d. lgs. 50/2016:

- a) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
- b) l'aggiudicazione di appalti, la stipulazione ed esecuzione di contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ivi compresa la redazione dei documenti preliminari alla progettazione e la redazione di studi di fattibilità delle opere di interesse, nonché le ulteriori attività tecnico-amministrative dalla progettazione sino al collaudo tramite risorse interne o per il tramite di affidamento a terzi nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica;
- c) la stipulazione di accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
- d) la gestione di sistemi dinamici di acquisizione e di mercati elettronici;
- e) la stipulazione e gestione di convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2000”) e di ogni altro strumento contrattuale per gli approvvigionamenti di lavori, beni o servizi, in forma aggregata o su richiesta di singole stazioni appaltanti, nonché l'affidamento in concessione di lavori e servizi, nonché l'aggiudicazione di contratti relativi a servizi di ricerca e sviluppo;
- f) l'organizzazione di iniziative di procurement pubblico innovativo, ai sensi degli articoli 65 e 158, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e dell'articolo 32 della direttiva 2014/25/UEE, mediante il coinvolgimento, nel processo di approvvigionamento, delle start up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni dalla legge 221/2012;
- g) lo svolgimento di attività di committenza ausiliarie di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- h) lo svolgimento di tutte le attività inerenti, connesse o utili al conseguimento dell'oggetto sociale, incluse le procedure di esproprio.

3. La Regione affida alla SCR-Piemonte spa la realizzazione, in veste di stazione appaltante, degli interventi individuati nella programmazione di cui all'articolo 6.

3 bis. *abrogato*

4. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, approva lo statuto della SCR-Piemonte spa.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 23/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3. (Ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni confermate, attribuite e delegate alle province)

1. Per l'esercizio delle funzioni amministrative delle province di cui all'articolo 2, sono individuati i seguenti ambiti territoriali ottimali:

- a) ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano-Cusio-Ossola;
- b) ambito 2: Astigiano e Alessandrino;
- c) ambito 3: Cuneese.

2. I confini degli ambiti territoriali ottimali sono individuati con riferimento ai confini amministrativi delle province di riferimento.

3. Negli ambiti 1 e 2, come individuati ai sensi del comma 1, le funzioni sono esercitate obbligatoriamente dalle province in forma associata, previa specifica intesa quadro con cui la Regione e le province appartenenti all'ambito definiscono criteri generali e modalità della gestione associata, garantendo un'equa ripartizione delle responsabilità tra gli enti firmatari. L'intesa può individuare, per motivate ragioni di efficienza organizzativa e di garanzia della continuità nell'erogazione dei servizi ai cittadini, funzioni che, in ragione della loro peculiarità, sono gestite singolarmente.

4. Mediante apposite intese quadro, stipulate tra la Regione e le province interessate, possono essere individuate funzioni che, per ragioni di efficienza organizzativa ed esercizio ottimale, sono esercitate in forma associata accorpando due o più ambiti territoriali individuati al comma 1.

5. L'intesa è sottoscritta dalla Regione e dalle province entro la data del 28 febbraio 2017 previa approvazione da parte della Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, e dei competenti organi delle province. In caso di accertata e persistente non volontà di sottoscrivere l'intesa da parte di una o più province, la Giunta regionale provvede con deliberazione a sancire la mancata intesa e stabilire la data da cui decorre la gestione delle funzioni di cui all'articolo 2 da parte della Regione.

6. Le province danno attuazione all'intesa entro un mese dalla sua sottoscrizione, attraverso la stipula di accordi per ogni ambito con cui sono definiti gli aspetti organizzativi di dettaglio, compresa l'istituzione di uffici comuni. Su richiesta delle province, la Regione garantisce l'assistenza tecnica nella definizione del piano di organizzazione delle funzioni e dei servizi.

7. Se una o più province non provvedono entro il termine di cui al comma 6, il Presidente della Giunta regionale le invita a provvedere entro trenta giorni, trascorsi i quali la Giunta regionale, acquisite eventuali osservazioni, dichiara vincolante per l'intero ambito quanto concordato tra le restanti province o, in mancanza, il contenuto dell'intesa quadro di cui al comma 3.

8. La decorrenza dell'esercizio in forma associata delle funzioni è stabilita nell'intesa di cui al comma 5.

9. Nelle more dell'approvazione degli accordi di cui al comma 6, le funzioni di cui all'articolo 2 sono gestite dalle province singolarmente.

10. Sono escluse dall'esercizio associato di cui al presente articolo le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale, che sono esercitate dalle province nelle forme e modalità disciplinate dalla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) come modificata dalla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale).

L'Agenzia della mobilità piemontese si avvale del personale delle province e della Città metropolitana per la gestione delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, partecipando alle relative spese. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia, mediante apposita convenzione, definisce con gli enti interessati le modalità di utilizzo del personale e la misura della spesa a carico del suo bilancio.

11. Le funzioni confermate ai sensi degli articoli 2 e 5 in capo alle province ed alla Città metropolitana in materia di protezione civile, sono esercitate dalle stesse in forma singola.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo vigente dell'articolo 47 dello Statuto regionale è il seguente:

“Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.